



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 DEL 26-02-2015

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
VALUTAZIONE RILEVANZA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "27^ CORSA
FEDERALE SOVICESE" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA
SOVICO

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 15.00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO VALUTAZIONE RILEVANZA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "27^ CORSA FEDERALE SOVICESE" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA SOVICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 il Comune è l'Ente che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
- l'art. 60 del D.P.R. n. 616/77 assegna ai Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 primo comma della costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive;
- l'Amministrazione Comunale in tal senso promuove e sostiene l'attività sportiva intesa quale straordinaria occasione educativa e di socializzazione;
- l'Amministrazione Comunale promuove altresì la vita civile e sociale della città e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato;
- in tale ottica intende promuovere l'iniziativa denominata "27^ Corsa Federale Sovicese", in programma per domenica 22 marzo 2015 per la quale l'associazione sportiva "Atletica Sovico", con sede in Sovico, Piazza A. Riva 2, ha richiesto con nota prot. com.le n. 22 del 07/01/2015 un contributo economico;

Preso atto che l'iniziativa in discorso costituisce da decenni un appuntamento di forte richiamo non solo per la cittadinanza sovicese, ma anche per l'intero territorio provinciale;

Valutato inoltre che l'iniziativa di che trattasi si integra perfettamente nel programma di iniziative culturali, sportive e ricreative promosso e coordinato dall'Amministrazione Comunale tanto da poterla ricomprendere nelle linee di sviluppo delle iniziative del Comune in attuazione del principio di sussidiarietà;

Visto l'art. 2, comma 1 lett. c) e comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i che consente l'attribuzione di interventi economici a favore, di enti privati, associazioni, gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientalisti, di volontariato, impegno sociale, sanitario, religioso, operanti sul territorio comunale per sostenere le loro attività istituzionali o per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto del Comune di Sovico nonché iscritti all'albo comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del Regolamento sopra citato, ai fini della concessione dei contributi straordinari, la rilevanza delle manifestazioni/iniziative deve essere valutata dalla Giunta Comunale;

Ritenuto, pertanto, che l'iniziativa di cui sopra rientri nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) del sopra citato Regolamento e, sia meritevole di un contributo economico, trattandosi di manifestazione atta a promuovere la diffusione dello sport;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 con la quale veniva fissata la copertura dei contributi straordinari da applicarsi a decorrere dall'anno 2008 alle associazioni sportive, culturali e sociali, in una percentuale variabile tra il 10% e il 70% dei costi a seconda dei seguenti criteri e parametri:

- 1) grado di importanza della manifestazione in funzione di:

- rilevanza sovracomunale dell'iniziativa;
 - rilievo delle iniziative proposte per la comunità sotto il profilo sociale, economico, culturale, storico e sportivo;
- 2) grado di coinvolgimento sociale dell'iniziativa;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia del 20 dicembre 2010 n. 1075 ed il successivo parere n. 89 del 26 febbraio 2013 in merito alla definizione dei criteri per l'emissione di contributi alle associazioni;

Considerato in particolare che, come emerge da tale ultimo parere: "Ciò assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli etc.) , oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la connotazione tuttora ammessa (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di una attività propria del Comune in forma sussidiaria".

Ritenuto alla luce dei criteri contenuti nelle suddette deliberazioni di stabilire nella percentuale del 20% circa dei costi preventivati, il contributo da assegnare alla società sportiva "Atletica Sovico" per la realizzazione della "27 Corsa Federale Sovicese";

Rilevato che l'art. 163 – comma 1 – del D. Lgs. n° 267/2000 secondo il quale durante l'esercizio provvisorio *"Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"*;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla società sportiva "Atletica Sovico" un contributo economico straordinario, pari al 20% circa dei costi preventivati, per la realizzazione della manifestazione denominata "27^a Corsa Federale Sovicese" che si terrà domenica 22 marzo 2015;
2. Di demandare al responsabile del settore socio-culturale l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto pari ad € 1.200,00;

3. Di subordinare l'assunzione dell'impegno di spesa di cui al punto 2 all'approvazione del predisponendo bilancio 2015;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: pareri



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 17 DEL 26.02.2015 avente ad oggetto:
**ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO VALUTAZIONE RILEVANZA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "27^ CORSA FEDERALE SOVICESE" ORGANIZZATA
DALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA SOVICO.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-
2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SOCIO CULTURALE
(Rossi dr.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Ruggiero dr.ssa Rita)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 12 MAR, 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 FEB, 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 12 MAR, 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO